



# La parte verde della Pac oggi si chiama Greening

Il "premio verde" è un ulteriore mezzo a disposizione degli agricoltori per aumentare i benefici previsti dalla Politica agricola comune, impegnandosi ad esempio a preservare la biodiversità

di STEFANO BOCCOLI

La riforma della politica agricola comunitaria varata nel 2013 e in vigore sino al 2020 ha frazionato i pagamenti diretti alle aziende agricole in diversi parti. In questo ambito, oltre a un "premio base" che rappresenta il grosso dei pagamenti Pac, troviamo aiuti più peculiari e, tra questi, il

cosiddetto "greening" o "premio verde". Che l'anima della Pac sia sempre più verde lo abbiamo anche rimarcato in un altro articolo, parlando della condizionalità.

## Differenze sostanziali

E proprio considerando congiuntamente i due motori "verdi" della politica europea si può così schematizzare: gli obblighi della condizionalità permettono di ottenere l'intero premio di base della nuova Pac o, se si vuole, di evitarne riduzioni; gli impe-

gni del *greening* permettono di percepire la frazione omonima dei premi diretti Pac. Dunque condizionalità e *greening* hanno un'anima verde comune, con una differenza rilevante: diversamente dalla condizionalità che ha sempre avuto un carattere di prerequisito, il *greening* vuole essere uno strumento maggiormente attivo, con un premio consistente e legato concettualmente al servizio ecologico che l'agricoltore fa alla collettività, in termini di miglioramento del paesaggio e dell'eco-

sistema; di aumento e mantenimento della biodiversità.

Fatte queste premesse, si può trarre una prima considerazione generale: tanto più l'agricoltore si impegna in azioni e comportamenti positivi in campo ambientale senso lato, ovvero azioni che vanno a beneficio della società, tanto più la società, attraverso la politica e il bilancio comunitari, è disposta a sostenere l'attività agricola e di allevamento.

## Le azioni ecologiche

Ma addentriamoci ora nei contenuti di questo *greening* che, come accennato, è una novità introdotta dall'ultima riforma della Pac con il Regolamento 1307 del 2013. Da un punto di vista sostanziale è una componente di peso nell'ambito dei premi Pac, soprattutto nel nostro Paese dove, nel disegnare gli aspetti applicativi, è stato stabilito che il pagamento verde valga circa il 60% del premio di base. ciò significa, che per 100 euro a ettaro di pagamento di base, l'agricoltore percepirà circa 60 euro di *greening*. Non una parte accessoria dunque ma, nell'ambito dei premi Pac, un valore secondo solo al sostegno di base.

Il regolamento europeo prevede un raggruppamento delle azioni ecologiche per accedere al *greening* in tre ambiti: la diversificazione delle colture; la creazione di aree di interesse ecologico; il mantenimento dei prati e pascoli permanenti.

## Diversificazione culturale

Proprio la diversificazione culturale è apparso da subito, soprattutto in certe realtà agricole, un fattore critico del *greening*. Ovviamente si applica ai seminativi, sono dunque esclusi da quest'obbligo su-

1. Il *greening* è legato concettualmente al servizio ecologico che l'agricoltore fa alla collettività, in termini di miglioramento del paesaggio e dell'ecosistema
2. Il "premio verde" non interessa le piccole aziende, poiché scatta solo al di sopra dei 10 ettari



Tabella 1

La diversificazione culturale secondo il *greening*

Soglia aziendale	Numero colture	Altre limitazioni
Fino a 10 ha	Esenzione	
Da 10 a 30 ha	Almeno 2	Coltura principale su un massimo del 75% della superficie
Oltre 30 ha	Almeno 3	Coltura principale su un massimo del 75% della superficie. Somma delle due principali su un massimo del 95% della superficie

## Diversificazione culturale: esclusioni per le colture foraggere

Le aziende che nel proprio piano dei seminativi abbiano una prevalenza di colture foraggere, sono escluse dagli obblighi della diversificazione culturale voluti dal *greening*. Da un punto di vista dell'azienda zootecnica si hanno tre casi. Il primo riguarda aziende cui i seminativi siano per più del 75% a foraggio, oppure siano lasciati a set aside. In entrambi i casi – è la condizione perché valga la deroga al *greening* – l'area a seminativo rimanente non superi i 30 ettari. Un secondo caso di esclusione è relativo alle aziende con superfici agricole coltivate per più del 75% a prato permanente, foraggere avvicendate, colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari. Infine, il terzo caso di deroga, è per quelle aziende nelle quali i seminativi dichiarati nella domanda di un anno siano per non più del 50% diversi da quelli dichiarati nella domanda dell'anno precedente.

Si è già accennato come il *greening* sia stato voluto dalla riforma della Pac per limitare o evitare la monocoltura. Ovviamente, nei casi nei quali la "monocoltura" sia a foraggere o a set aside, ovviamente gli obblighi del *greening* non scattano.



## Come specificare la diversità culturale

Non è sempre detto che il concetto di diversificazione culturale sia universalmente concepito allo stesso modo. Diversificare le colture nella maniera corretta per adempiere agli obblighi del greening è dunque importante; e per fare questo è bene capire cosa intenda l'Ue per "colture diverse".

Lo stesso regolamento comunitario 1307 del 2013, specifica che per "coltura" si può considerare: "una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture; una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee; i terreni lasciati a riposo; erba o altre piante erbacee da foraggio". Non solo, la norma europea chiarisce anche che una coltura invernale e una coltura primaverile sono considerate distinte anche quando appartengano allo stesso genere: il periodo di coltivazione supera dunque la classificazione botanica.

Visto il dettato del regolamento comunitario, è quindi importante sottolineare che esso parla di genere e non di specie. Se dunque coltiviamo su due campi diversi grano tenero (nome botanico: *Triticum vulgare*) e grano duro (nome botanico: *Triticum durum*), non rispettiamo la "diversificazione culturale", sia il "duro" che il "tenero" appartengono allo stesso genere *Triticum* anche se a due specie diverse.

Sempre al fine della corretta diversificazione culturale è anche necessario comprendere bene come l'Unione europea interpreti il calcolo delle quote delle diverse colture. Per questo ci viene in aiuto il Regolamento delegato 639/2014 che spiega come il periodo da considerare sia "la parte più significativa del ciclo culturale, tenendo conto delle pratiche colturali tradizionali nel contesto nazionale".

Il regolamento va poi nel dettaglio quando parla di "policultura" e spiega che coltivando simultaneamente due o più colture in filari distinti, ciascuna di esse è conteggiata come distinta quando occupa almeno il 25% della superficie. Inoltre, su una superficie in cui si pratica la policultura coltivando una principale intercalata da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale. E ancora viene precisato che le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura.

perfici aziendali votate a colture arboree e a pascolo. E non interessa le piccole aziende: scatta solo al di sopra dei 10 ettari. Inoltre è caratterizzato da un'applicazione graduale: le aziende con superficie a seminativi tra i 10 e i 30 ettari, dovranno garantire la presenza di almeno due colture, e nel contempo che nessuna delle due copra oltre il 75% della superficie a seminativi. Per le aziende con superficie a seminativi superiore ai 30 ettari, l'obbligo di diversificazione impone la presenza contemporanea di almeno tre colture diverse e, rispetto al totale a seminativo aziendale, nessuna singola coltura può superarne il 75%, e nemmeno che la somma tra due colture arrivi a superarne il 95%. Nei regolamenti Ue in materia, vi sono anche una serie di esclusioni dall'obbligo di diversificazione delle colture, per quelle aziende nelle quali i seminativi sono a prevalenza foraggeri (si veda box).

Tutta questa serie di prescrizioni e limitazioni ha, secondo la visione dell'Unione europea, uno scopo principale: evitare la monocoltura o comunque limitare l'eccessiva prevalenza di singole colture rispetto ad altre.

## Aree di interesse ecologico

Un secondo ambito di applicazione del greening riguarda le aree di interesse ecologico (Efa, dall'inglese *ecological focus area*). In questo caso, la soglia dimensionale aziendale è stata fissata a 15 ettari destinati a seminativo: a quel punto scatta l'obbligo di lasciare almeno il 5% della superficie coltivata ad aree di interesse ecologico. Queste Efa sono state poi definite meglio dalla normativa nazionale, che per il nostro Paese si traducono in numerose tipologie: terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, terrazze, fasce tampone, fasce limitrofe e confinanti ad aree forestali, superfici agro-forestali, boschi cedui a rotazione rapida, aree soggette a imboscimento (secondo i dettami dei Psr), colture intercalari, colture azoto-fissatrici. Ovviamente, una simile pluralità di Efa comporta che non abbiano lo stesso peso in termini quantitativi; per questo già i regolamenti applicativi della Pac recano una serie di fattori di conversione e di ponderazione per giungere al numero di ettari effettivo da calcolare ai fini del rispetto dell'obbligo Efa.

## Prati e pascoli

E veniamo al terzo ambito in cui si articola il greening, ovvero il mantenimento dei prati e pascoli permanenti. Su questo aspetto la normativa europea uscita dalla recente riforma dà un'indicazione di base. E cioè specifica che, per ogni singolo paese, tra la superficie a prato e pascolo permanente nel 2012 e quella nel 2015 non deve risultare una diminuzione di oltre il 5%. In caso contrario, gli stati devono intervenire sulle singole aziende agricole con misure di salvaguardia della superficie a pascolo e prato permanente. Di conseguenza,

3. Il mantenimento dei prati e pascoli permanenti è uno dei punti più rilevanti del greening
4. Esistono esclusioni dall'obbligo di diversificazione delle colture, per quelle aziende nelle quali i seminativi siano a prevalenza foraggeri

la scelta applicativa dell'Italia è stata orientata a tener monitorata la superficie complessiva a queste colture estensive. Quando dunque un agricoltore intende convertire a diverso indirizzo (ad esempio, seminativo) un attuale prato o un pascolo

permanente, deve chiedere autorizzazione ad Agea. Rimane un vincolo invalicabile, e cioè la conversione non si può comunque effettuare quando l'appezzamento interessato ricade nelle zone ecologicamente sensibili definite paese per paese. ■



Tabella 2

Le colture secondo i regolamenti comunitari

Una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture
Una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee
I terreni lasciati a riposo
Erba o altre piante erbacee da foraggio

## Terreno lasciato a riposo

Il set aside è un vecchio compagno della Pac: se ne parla dal 1993 con la riforma Mc Sharry. Ma al di là delle citazioni storiche, cosa si deve intendere oggi, ai fini del greening, per "terreno a riposo"?

Si deve intendere un terreno a seminativo che non viene impiegato a fini produttivi per almeno otto mesi (continuativi), ma pienamente incluso nel piano di rotazione aziendale. È importante sottolineare che gli otto mesi di set aside devono trascorrere all'interno dell'anno di domanda; per questo va considerato che "riposo" non può iniziare prima del 1° gennaio di ogni anno. Possono essere campi completamente spogli di vegetazione, oppure inerbiti spontaneamente o coltivati con colture destinate a essere sovesciate; o ancora per la produzione di compost, ammendanti, fertilizzanti.

In generale, sui terreni a set aside è possibile effettuare alcune operazioni agronomiche, quali il sovescio, il contenimento delle erbe infestanti, la coltivazione di piante a perdere per la fauna selvatica, lavori di miglioramento fondiario. Se però nella domanda Pac di un'azienda il terreno "a riposo" rientra tra le aree di interesse ecologico (Efa), bisogna precisare che tra il 1° marzo e il successivo 31 luglio è vietata qualsiasi operazione di sfalcio e qualsiasi lavorazione.